

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Ricorso ex artt 66 e 67 D. Lgs 14/2019
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Nell'interesse dei sigg.ri **MAFFEI LUCIANO**, nato a Napoli il 01/07/1951, residente in Massa di Somma (Na) al viale Cortiello n. 10/57, c.f. MFFLCN51L01F839B, **VITIELLO ANNUNZIATA**, nata a Napoli il 20/03/1952, residente in Massa di Somma (Na) al viale Cortiello n. 10/57, c.f. VTLNNZ52C60F839K, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Ettore Cappuccio c.f. CPPTTR45M16F839N e dall'avv. Daniela Esposito, cod.fis. SPSDNL68E66F839S, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Napoli alla via Domenico Fontana n.21, giusta procura speciale allegata, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale eletto con la pec: ettorecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it cui inviare comunicazioni e notificazioni di cancelleria o di parte ai sensi dell'art.16 sexies Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge, con modifiche, dalla L.17.12.2012 n.221 con decorrenza dal 19.12.2012

PREMESSO CHE

1. I ricorrenti sono coniugi ultra settantenni conviventi, in regime di comunione legale dei beni (all.1), quindi membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019 e sono consumatori non fallibili in condizione di sovraindebitamento ex art. 2 lett. c) D. Lgs. n. 14/2019 e, per gli stessi, non ricorrono le condizioni soggettive ostative di inammissibilità di cui all'art. 69 del D. Lgs. n. 14/2019,
2. I sigg.ri Maffei/Vitiello intendono avvalersi della procedura familiare mediante la predisposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi di sovraindebitamento;
3. A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e l'incapacità di adempierle regolarmente, a mezzo degli scriventi, i ricorrenti depositavano, in data 20.05.2021, domanda di accesso (all.55) al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'ordine dei commercialisti di Nola, che valutata la completezza della domanda presentata (procedimento prot. N. 1103/2021 numero d'ordine 21/2021), in data 09.06.2021 nominava dapprima il dott. Maurizio del Piano in qualità di Gestore della crisi, il quale accettava l'incarico in data 14.06.2021 per poi rinunciarvi in data 24.04.2023, successivamente veniva nominato il dr. Alfonso Lo Sapio che accettava l'incarico in data 24/05/2023 per poi anch'egli essere sostituito -per inattività- dal dr. Moltelo in data 24/01/2025 (all. 2,3 e 4);

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com
pec: ettorecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

4. I ricorrenti, con l'ausilio dei propri difensori, nel corso degli anni hanno rappresentato e documentato la propria situazione familiare e patrimoniale, le ragioni del loro sovraindebitamento, le partite attive e passive in essere;
5. Ai fini dell'attuabilità della presente proposta di piano non è previsto l'intervento di terzi garanti.
6. Nessuno dei ricorrenti è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019.
7. Nessuno dei coniugi ha mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
8. Nessuno di loro ha subito per cause imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 D.lgs. n. 14/2019.
9. Non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode.
10. I ricorrenti sono in grado di fornire la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmettono in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione in relazione a ciascun debitore; b) della consistenza e della composizione del loro patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.
11. Trasmettono altresì in allegato una **Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi di Nola** (all.5), che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di ciascun debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Si è dunque manifestata una situazione di difficoltà economico-finanziaria che coinvolge l'intero nucleo familiare e che rende probabile l'insolvenza dei debitori.

Sulle cause del sovraindebitamento

I sigg.ri Maffei /Vitiello si sono conosciuti in giovane età e, provenendo entrambi da famiglie della media borghesia, hanno potuto dedicarsi agli studi. Lui ha studiato medicina e a 27 anni divenne medico generico di base, esercitando sempre in S. Giorgio a Cremano, dove è tuttora molto

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com

pec: ettorecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

conosciuto e rinomato per la sua disponibilità ed umanità. Lei ha cominciato a lavorare giovanissima come dirigente amministrativa d'azienda, per poi dedicarsi alla famiglia ed alla maternità. Si sono sposati nel 1978 e dal matrimonio sono nate due figlie, _____ nel 1979 e _____ nel 1982; la prima da subito molto indipendente ben presto ha lasciato l'Italia ed è andata a studiare in America, dove ancora vive con il secondo attuale marito. La seconda invece è sempre stata fonte di preoccupazioni per i genitori, ancora oggi single e con trascorsi di _____

I sigg.ri Maffei non sono mai stati proprietari della casa di abitazione ma hanno sempre vissuto in affitto a San Giorgio a Cremano (dove lui ha svolto la professione medica), dapprima (dal 1978) in via S. Martino n. 101, poi dal 1984 al 2003 in via Mazzini n. 41, dove il proprietario concedeva un contratto per abitazione-studio con un canone iniziale di £ 600.000 per poi pretendere continui aumenti fino ad arrivare alla richiesta di € 1.500,00, pretesa che costrinse i ricorrenti a lasciare quella casa che avevano tanto amato e che era stata progettata da un fratello della signora Maffei – Arch. _____

Vitiello- noto alla cronaca per essere stato vittima di un terribile fatto di sangue che nel 1997 sconvolse gravemente tutti i membri della famiglia e ne condizionò a lungo le sorti.

I sigg.ri Maffei sentirono il dovere di aiutare economicamente la vedova del fratello/cognato, rimasta sola con due bambine piccole e per anni sostennero la moglie dell'architetto – con un assegno mensile di £ 800.000- anche per consentire alle bambine di proseguire gli studi.

Nel 2003 furono costretti a lasciare la casa familiare in quanto le esose pretese del proprietario si andavano a cumulare con gli impegni economici assunti nei confronti della cognata della signora Vitiello. In quel periodo una cara amica della signora mise a disposizione la sua proprietà in Massa di Somma (Na) al viale Cortiello n. 10/57, appartamento condotto in locazione dapprima con un canone di € 775,00 poi a far data dal 15/07/2016, proprio in considerazione delle già palesi difficoltà economiche in cui la famiglia Maffei si ritrovava, la proprietà accettava di venir incontro ai ricorrenti stipulando l'attuale contratto con un canone mensile ridotto di € 500,00 (durante il periodo del covid la proprietà concesse di non versare il canone per 8/9 mesi consapevole delle gravissime difficoltà economiche in cui versava la famiglia)(all.6).

Le condizioni di salute del dott. Luciano Maffei sono sempre state alquanto precarie, come emerge dalla documentazione medica allegata (all.7), che indica che “sin dall'età di 24 anni ha sempre sofferto di episodi di _____. Negli anni successivi è comparso un disagio caratterizzato da _____

_____. Il dr. Maffei è sempre stato seguito da _____ e ha assunto nel tempo _____
_____. Nel **2014** veniva ricoverato presso la clinica _____ e trattato con terapia _____

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21
Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com
pec: ettocecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

na senza benefici. Da quando è andato in pensione, a seguito dei problemi di salute della figlia , vi è stato un peggioramento del quadro clinico

Il **12/03/2020** si ricoverava al San Raffaele di Milano per disintossicarsi dalle e ha seguito un percorso per la gestione , che stava dando anche degli ottimi risultati ma in quel periodo scoppiò il covid e così fu costretto ad interrompere le terapie e tornare a casa perché l'ospedale divenne un centro covid.

Nel **2023** gli è stata diagnosticata la sindrome organica secondaria a Malattia di , che ha fatto sì che, in data **29/09/2023**, gli fosse riconosciuta l'invalidità civile al 100% ma senza riconoscimento economico e dal **14/03/2025** gli è stato diagnosticato anche un i (che molto probabilmente influisce sullo stato , cui il dr. Maffei ormai si ritrova) (all.8).

Il Dr. Luciano Maffei percepisce dall'ENPAM (codice 300004895M000) dal 01/01/2018 quale pensione ordinaria anticipata e dal 01/08/2019 a titolo di pensione di vecchiaia un importo netto di circa **€ 1.893,73 (stante la cessione del quinto per un importo mensile di € 420,00 ed una trattenuta di ulteriori € 310,00 in virtù del ppt IFIS) (all.9/33).**

La signora Vitiello Annunziata, invece percepisce dall'INPS una pensione mensile di circa € 646,00 (all.10).

La situazione reddituale familiare, in una sorta di equilibrio assai precario nonostante i coniugi siano entrambi percettori di un trattamento pensionistico, ha indotto gli stessi, nel corso degli anni, **a rivolgersi sempre più frequentemente, alle società finanziarie al fine di ottenere dei prestiti per far fronte a gravi emergenze, come ad es le cure mediche per la figlia Sara, spesso ricoverata e curata per la bulimia e poi l'alcolismo, le cure mediche per il Dr. Maffei per i motivi sopra esposti, per l'acquisto dell'automobile(all.11), per i matrimoni della prima figlia e per il suo sostentamento in America dapprima per studiare e poi per aiutarla ad avviare la sua attuale attività professionale.** E' del gennaio 2025 la notizia del gravissimo incendio che ha colpito la California durante il quale la famiglia Maffei è stata ulteriormente vessata da una nuova tragedia, in quanto Simona (in quel periodo in Italia per trascorrere con i genitori le festività natalizie) ha perso la casa che conduceva in locazione ed ora vive in un garage con il marito, entrambi disoccupati, causa di ulteriore angoscia per i genitori che non sono nelle condizioni economiche tali da poterli aiutare.

-Uno dei primi gravissimi colpi subiti dalla famiglia Maffei vi fu nel 2018, periodo in cui il Banco di Napoli divenne Intesa SanPaolo, ebbene l'antico Istituto aveva in essere una convenzione con l'ordine dei medici grazie alla quale concedeva loro uno scoperto di € 40.000,00; quando vi fu il passaggio ad Intesa Sanpaolo la nuova Banca pretese la restituzione immediata dell'intera cifra e, pertanto, il Dr. Maffei, che nello stesso periodo era anche andato in pensione ma gli arretrati non gli

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com

pec: ettorecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

erano ancora stati liquidati, fu costretto a chiedere un finanziamento alla Findomestic Banca S.p.A. dell'importo di € 20.355,00 comprensivo di oneri e interessi (trattasi del finanziamento n. 20037206356919 con previsione di restituzione mediante n. 96 rate mensili dell'importo di €. 293,20-(ALL.12) al fine di far fronte alla suddetta improvvisa pretesa di Intesa Sanpaolo ed alla assenza di entrate (gli veniva rilasciata anche una carta findomestic (n. *****5317) con un plafond di € 5.000,00 (all. 13).

-Nello stesso anno e per gli stessi motivi (11/7/2018) il dr. Maffei per far fronte alle spese quotidiane contrasse un finanziamento N. 12533302 (all.14), con cessione del quinto della pensione, presso la DEUTSCHE BANK, dell'importo di € 37.536,28 da restituire in n. 120 rate da € 420,00, cessione ad oggi ancora in corso e di cui si chiede la revoca.

-Nel **2018 al dr. Maffei veniva** diagnosticato un disturbo depressivo maggiore 'personalità di Cluster C (comportamenti ansiosi o inibiti) e a partire da questo momento anche la condizione economico-finanziaria complessiva della famiglia iniziò a deteriorarsi sensibilmente, soprattutto aumentavano le spese mediche specialistiche.

-Nel mese di febbraio **2020**, al fine di far fronte alle necessità quotidiane della famiglia ed in particolare alle cure ed all'assistenza del marito, la sig.ra Vitiello fu convinta dallo stesso a chiedere un nuovo finanziamento alla Deutsche Bank per l'importo di € 20.250,00, ove Lei risultava garante (trattasi del finanziamento n. 1852216301 (ALL. 15) con previsione di rimborso n. 112 rate mensili dell'importo di € 245,00 cadauna) veniva concessa loro anche la carta di credito n. 493511*****894 per un fido di € 2.600,00 ed una rata minima di € 75,00 (all.16).

-Ovviamente questa esposizione debitoria si autoalimentava e così i sigg.ri Maffei chiedevano (ed ottenevano) dalla Agos Ducato (oggi Mediobanca) un apertura di credito (carta di credito ad opzione n. 4301528410190001) con un fido di € 5000,00 ed un prelievo massimo giornaliero di € 250,00(all 17) e poi carta n. *****9811 con un fido di € 3582,00 ed una rata mensile di € 308,73(all 18), dalla Compass Banca spa carta di credito n. 5262 11** **** *410 con un fido di € 5.000,00 ed una rata di € 247,91(all 19) e carta di credito n. 53137417610, debitoria oggi ceduta alla KRUK; dalla Unicredit spa la Carta **** *2 8937 con un fido di € 3.500,00 ed una rata di € 150,00 (all 20) ed infine dalla American express la carta n. **** *- 22005 con un fido di € 5520,00 ed una rata media di € 158,90(all.21).

Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute

La situazione debitoria attuale, unitamente alle ragioni che l'hanno determinata, si può riassumere sinteticamente nel prospetto e nei paragrafi che seguono, con precisazione che detta situazione

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21
Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com
pec: ettocecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

debitoria è stata “fotografata” alla data del 1 marzo 2025 ed è suscettibile di modifica per effetto dei pagamenti che verranno ancora eseguiti medio tempore prima dell’auspicanda omologa del piano.

SITUAZIONE DEBITORIA LUCIANO MAFFEI			
CREDITORE	TIPOLOGIA DI CREDITO		DEBITO RESIDUO
AGENZIA DELLE ENTRATE	TRIBUTI		1.872,85
AK NORDIC AB	contratto finanz. ex Deutsche Bank n. 1852216301		20.686,20
DEUTSCHE BANK	finanziamento N. 12533302		15.120,00
	carta di credito n. 493511*****8		2.927,57
AMERICAN EXPRESS	carta n. **** * - 22005		5.807,36
IFIS NPL INVESTING SPA	contratto finanz. Ex Findomestic n. 20037206356919		17.826,16
KRUK ITALIA SRL	ex carta Compass n. 53137417610		5.816,93
KRUK ITALIA SRL	ex Unicredit n. 80102293		4.052,32
MEDIOBANCA CREDIT SC	ex AGOS DUCATO SPA		
	CART N. *****0001		5.314,45
	CARTA N. *****9811		3.081,54
TOTALE			82.505,38

SITUAZIONE DEBITORIA VITIELLO ANNUNZIATA						
CREDITORE		TIPOLOGIA DI CREDITO			DEBITO RESIDUO	
AK NORDIC AB		contratto finanz. Deutsche Bank			20.686,20	
		n. 1852216301				

AGENZIA DELLE ENTRATE

Il sig. Luciano Maffei è debitore dell' Agenzia delle entrate per tributi vari ed accessori di legge, prevalentemente trattasi di cartelle esattoriali a seguito di verbali emessi dalla polizia urbana del Comune di Napoli, San Giorgio a Cremano, Caserta e Pozzuoli, per un totale di € 1.872,85 (all. O). Va precisato che questi verbali sono stati elevati a causa della figlia Sara, spesso fermata alla guida in stato di ebbrezza.

DEUTSCHE BANK SPA OGGI AK NORDIC AB

Con la **Deutsche Bank spa** è stata stipulata nel luglio del 2018 (11/7/2018) **una cessione del quinto della pensione ancora in corso e di cui si chiede la revoca**, contratto di finanziamento N. 12533302 (all.14) per l'importo di €. 37.536,28 da restituire in n. 120 rate, in virtù del quale il dr. Maffei subisce ancora oggi una trattenuta di € 420,00.

La Deutsche Bank concedeva la carta di credito 493511*****894 per un fido di € 2.600,00 ed una rata minima di € 75,00 (all.16) con un credito residuo di € 2.927,57 alla data del 19.11.2020. Successivamente è stato stipulato un ulteriore finanziamento (all. 15) per l'importo di € 20.250,00, con fideiussione della moglie Vitiello Annunziata, n. 1852216301 con previsione di rimborso n. 112 rate mensili dell'importo di €245,00 cadauna; tale credito – in data 25.11.2022- è stato oggetto di cessione a favore della **AK NORDIC AB – SUCCURSALE PER L'ITALIA** che, in data

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPuccio

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21
Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com
pec: ettocecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

31/08/2023, otteneva **Decreto Ingiuntivo n. 1375/2023 (all.25) emesso dal Tribunale di Nola in danno di Maffei Luciano e Vitiello Annunziata per la somma di € 20.686,20, oltre interessi e spese legali liquidate in € 567,00, 15% per spese forfetarie, € 145,50 per esborsi oltre iva e cpa e di cui si chiede in questa sede la revoca.**

In data 28.09.2023 i procuratori dei sigg.ri Maffei notificavano atto di opposizione a D.I., il giudizio pende dinanzi al Tribunale di Nola dr.ssa Napolitano rg 5024/2023 con prossima udienza al 29.09.2026 per i motivi esposti e che qui si intendono integralmente richiamati (all. 23/24).

AMERICAN EXPRESS SPA

La debitoria nei confronti dell' American express è quantificata in € 5807,36 ed è dovuta alla carta di credito n. **** *- 22005 con un fido di € 5520,00 ed una rata media di € 158,90.(all. 21)

FINDOMESTIC oggi Banca Ifis NPL SPA

In data 8/2/2018 il dr. Maffei stipulava contratto di finanziamento (all.12) con Findomestic Banca S.p.A. dell'importo di € 20.355,00 comprensivo di oneri e interessi, n. 20037206356919 con previsione di restituzione mediante n. 96 rate mensili dell'importo di €. 293,20, tale credito è stato ceduto a Banca Ifis NPL SPA in data 13.12.2021, la quale otteneva il **D.I. 2114/2022 (all. 30) emesso dal Tribunale di Nola del quale si chiede la revoca** ed in data 18.04.2023 notificava atto di **pignoramento presso terzi (per il quale il Maffei sta subendo dal maggio 2023 una ulteriore trattenuta di € 310,00) (all. 29) pendente dinanzi al Tribunale di Nola dr.ssa Ferraro rge 886/2023 con prossima udienza al 25/09/2025 e di cui si chiede in questa sede la estinzione** con la restituzione degli importi accantonati al Maffei(all.27).

Nel giugno 2018 la Findomestic concedeva al Maffei anche la carta findomestic n. *****5317 con un plafond di € 5.000,00 (all. 13) (finanziamento 20037206356903).

KRUK ITALIA SRL

La Kruk Italia ha acquisito il credito Unicredit spa per € 4.052,32 (Carta **** *2 8937 con un fido di € 3.500,00 ed una rata di € 150,00) (all 20/32) e il credito Compass (carta di credito n. 53137417610) per l'importo di € 5.816,93(all.28/31).

AGOS DUCATO SPA oggi MEDIOBANCA CREDIT SOLUTION SPA

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com

pec: ettorecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

La finanziaria concedeva al dr. Maffei un'apertura di credito (carta di credito ad opzione n. 4301528410190001) con un fido di € 5000,00 ed un prelievo massimo giornaliero di € 250,00(all 17) e poi carta n. *****9811 con un fido di € 3582,00 ed una rata mensile di € 308,73(all 18). Agli importi sopra indicati occorrerà sommare le spese di procedura prededucibili costituite dal compenso riconosciuto all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola, pari ad € 3.468,74, secondo il preventivo sottoscritto sulla base degli accordi tra le parti, oltre alle spese costituite dal compenso riconosciuto all'Advisor scrivente legale, pari ad € 3.000,00, al privilegio, compenso anch'esso concordato tra le parti.

Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento dei debitori

Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori						
dettaglio spese					importo su base mensile	
spese alimentari e casa					1.050,00	all. 43
abbigliamento e calzature					100,00	
canone di locazione					500,00	all.6
condominio e riscaldamento					50,00	
utenze energia elettrica					118,00	all.45
utenza gas					79,00	all.45
telefonia fissa e mobile					84,00	all.45
utenza acqua					90,00	all.45
spese mediche					500,00	all.44
benzina-assicurazione-tassa di possesso					124,00	all.52
TARI					45,00	all.44
ORDINE MEDICI					10,00	all.44
TOTALE					2.750,00	

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPuccio

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com

pec: ettocecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

In considerazione delle spese mensili sostenute dai ricorrenti per un ammontare di € 2.750,00 e della situazione reddituale dei medesimi che percepiscono un reddito complessivo medio di € 2.539,73 al mese, al netto delle imposte, della cessione del quinto e della trattenuta su ppt, emerge la situazione di difficoltà economica finanziaria che coinvolge l'intero nucleo familiare e che rende inevitabile l'insolvenza dei debitori. Si da rilievo che alla famiglia Maffei al netto delle spese di famiglia, non rimane una provvista sufficiente a far fronte all'importo complessivo delle rate mensili dei finanziamenti.

Sul comportamento dei creditori: richiesta di misure protettive di cui all'art. 70, comma 4, C.C.I.I.

A latere di quanto innanzi dedotto circa la situazione storica dei ricorrenti, in questa sede è necessario evidenziare l'atteggiamento tenuto dai creditori, che hanno portato, nel tempo, i coniugi istanti in questa condizione di insolvenza.

Le finanziarie, nel corso degli anni, hanno continuato a concedere finanziamenti al Dr. Maffei ed alla signora Vitiello, affiancando sempre la disponibilità di carte di credito revolving, notoriamente concesse in abbinato ai finanziamenti, ma con interessi che superano il 20%. Invero, consapevolmente le finanziarie, hanno accordato a soggetti ormai non più in grado di far fronte al pagamento dei debiti, altro credito senza la minima valutazione del c.d. "merito creditizio".

Ciò posto, si chiede sin d'ora all'On. Giudice adito l'adozione delle misure di protezione ai sensi dell'art. 70, comma 4, C.C.I.I., disponendo le misure protettive nei confronti dei ricorrenti e prevedendo il divieto di azioni esecutive e cautelari nonché disporre la sospensione del prelievo della cessione del quinto da parte della Deutsche Bank e del prelievo della quota mensile destinata al pignoramento azionato da Ifis Npl Investing spa, per tutte le ragioni innanzi indicate.

L'ipotesi liquidatoria

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei Debitori;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dagli art. 65 e ss. del D. Lgs. n. 14/2019.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com

pec: ettorecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i Debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere la percentuale di soddisfazione indicata nella tabella qui di seguito riportata.

CREDITORI		PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	PROPOSTA	PERCENTUALE
						DI SODDISFAZIONE
AK NORDIC AB				20.686,20	6.205,86	30%
IFIS NPL INVESTING SPA				17.826,16	5.347,85	30%
MEDIOBANCA CREDIT SOLUTIONS SPA				8.395,99	2.518,80	30%
AMERICAN EXPRESS				5.807,36	1.742,21	30%
KRUK ITALIA SPA				5.816,93	1.745,08	30%
KRUK ITALIA SPE ex Unicredit				4.052,32	1.215,70	30%
DEUTSCHE BANK				15.120,00	4.536,00	30%
DEUTSCHE BANK				2.927,57	878,27	30%
AGENZIA DELLE ENTRATE				1.433,53	430,06	30%
AGENZIA DELLE ENTRATE			439,32		439,32	100%
COMPENSO ODCEC NOLA		3.468,74			3.468,74	100%
SPESE LEGALI			3.000,00		3.000,00	100%
TOTALI		3.468,74	3.439,32	82.066,06	31.527,88	

Sul requisito di meritevolezza ex art. 69 CCII (modifiche alla L. 3/2012 introdotte dalla L. 176/2020)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com

pec: ettorecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

L'art. 69 del D. Lgs. 14/2019 stabilisce, al comma 1, che “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

La Corte di Cassazione, nella recente Ordinanza n. 22890 del 27 Luglio 2023, pur esaminando una questione di diritto intertemporale, offre uno spunto di riflessione per un'interpretazione del criterio di meritevolezza non più ancorata alla teoria del c.d. “shock esogeno”. Secondo tale teoria il sovraindebitato è meritevole solo quando il debito diventa insostenibile in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, estranei alla sua volontà, successivi alla contrazione del debito e tali da pregiudicarne la capacità di rimborso. Nella versione della Legge 3/2012, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 137/2020, era questa l'interpretazione del dato normativo di cui all'art. 12 bis laddove prevedeva che *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano”*. Dunque l'art. 12 bis, nella formulazione anteriore alla riforma del D.L. 137/2020, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. ‘triplice test di meritevolezza’ che precludeva l'ammissione quando il consumatore:

- 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
- 3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio (corrispondente al secondo criterio del ‘triplice test’), avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nel citato art. 69 CCII. Il senso di detta abrogazione intervenuta nel 2020 è, peraltro, di immediata percezione: il legislatore ha inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione, affidato al suo libero discernimento, in relazione a quelle vicende che, spesso, sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso le secche del sovraindebitamento, per cui la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito. Pertanto, se il legislatore ha soppresso sia il criterio della ‘ragionevole prospettiva di adempimento’ (test n.1), sia il criterio

della 'sproporzione del debito' (test n.3), lasciando esclusivamente la formula dell'“aver determinato la situazione di sovraindebitamento” - espressamente ripresa nell'art. 69 CCII - ciò non deve condurre l'interprete ad un'analisi soggettiva del debitore con riferimento all'assunzione della singola obbligazione rimasta inadempita, per coglierne il particolare disvalore (integrante colpa grave) ed inferirne, così, la non meritevolezza.

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

Pur dopo l'abrogazione normativa una parte degli interpreti ha continuato a ritenere il piano precluso al consumatore ogniquale volta avesse contratto debiti in modo sproporzionato al reddito o, comunque, senza la ragionevole prospettiva di poter onorarli, così da rendere ammissibile l'accesso alla procedura in presenza esclusivamente del c.d. 'shock esogeno', per cui il sovraindebitato è meritevole solo quando il debito diventa insostenibile in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, estranei alla sua volontà, successivi alla contrazione del debito e tali da pregiudicarne la capacità di rimborso. Dunque spesso si è reiterata l'applicazione dei due criteri già codificati dall'art. 12 bis Legge 3/2012 ma volutamente abrogati dal legislatore.

La Cassazione, con l'Ordinanza n. 22890 del 27 Luglio 2023, ha viceversa cassato la decisione di merito per avere il Tribunale escluso l'applicazione dell'art. 12 bis comma 2 l. 3/2012 nella nuova formulazione introdotta dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020.

Così statuendo, il Giudice di legittimità ha recepito il terzo motivo svolto dal ricorrente, secondo il quale “andavano applicati gli artt. 6, 7 e 9, comma 3 bis, lett. a), della l. n. 2/2012, nella loro più recente formulazione, e andavano presi in considerazione i nuovi parametri di valutazione dell'ammissibilità della proposta risultanti da tale innovativa disciplina”.

In accoglimento di detta doglianza, la Corte ha osservato che l'art. 7 comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 “oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia ‘determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode’: tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati”.

In tal modo si offre l'opportunità al giudice di rinvio, di vagliare nuovamente l'ammissibilità del piano alla luce di un criterio di meritevolezza, oggi codificato nell'art. 69 CCII, che non può essere declinato - così dice la Corte - alla stessa stregua dei criteri interpretativi abrogati. Andrà perciò abbandonata la teoria c.d. dello “shock esogeno” e bisognerà analizzare la progressiva condizione

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com

pec: ettocecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

di indebitamento del consumatore nel suo formarsi dinamico, senza limitarsi a fotografare in modo statico la condizione patrimoniale del debitore al momento dell'accesso al singolo finanziamento e bisognerà tenere conto altresì del comportamento del finanziatore al momento dell'erogazione, al consumatore, del finanziamento richiesto.

Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore (per familiari conviventi)

Per quanto innanzi rappresentato i sigg.ri Maffei/Vitielloi propongono a tutti i creditori un piano che prevede il pagamento integrale delle prededuzioni e dei privilegi ed il parziale soddisfacimento degli altri debiti nel termine di 90 mesi a partire dal Decreto di omologazione del piano stesso;

In particolare il piano prevede:

-il versamento da parte del dr. Maffei di n. 89 rate mensili costanti di euro 350,00 ed una rata finale di € 377,88 su apposito c/c bancario dedicato alla procedura per un totale complessivo di euro 31.527,88;

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

che Codesto Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 66 e 67 e ss. D.Lgs. 14/2019, per MAFFEI LUCIANO, nato a Napoli il 01/07/1951, c.f. MFFLCN51L01F839B, e VITIELLO ANNUNZIATA, nata a Napoli il 20/03/1952, c.f. VTLNNZ52C60F839K, entrambi residenti in Massa di Somma (Na) al viale Cortiello n. 10/57, per la composizione della suesposta crisi da sovraindebitamento, e fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 70 D.Lgs. 14/2019 disponendo la comunicazione ai creditori;
- secretare la presente istanza ed i suoi allegati, nonché i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza degli istanti e delle parti tutte interessate nell'ambito della procedura di sovraindebitamento;
- omologare quindi il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore per Maffei Luciano e Vitiello Annunziata;
- disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1375/2023 del Giudice del Tribunale di Nola R.G. 3893/2023 notificato l'08/09/2023 ad istanza di AK NORDIC AB-SUCCURSALE PER L'ITALIA;

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com

pec: ettorecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

- revocare altresì il D.I. n. 2114/22 emesso dal Tribunale di Nola in data 3.11.2022 a favore di IFIS NPL Investing spa e per l'effetto estinguere la procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola rge 886/2023 dr.ssa Ferraro con prossima udienza al 25.9.2025;
- disporre ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento ed in particolare sospendere tutti i contratti di finanziamento in essere, ivi compreso quello N. 12533302 DEUTSCHE BANK, dell'importo di €. 37.536,28 che dà origine alla trattenuta da € 420,00 sulla pensione per cessione del quinto, dichiarando l'interruzione di tutti i rimborsi e di tutti i prelievi/addebiti diretti dalla pensione e dal conto corrente Intesanpaolo n. 1000/00008453 intestato a Maffei Luciano e Vitiello Annunziata e dal conto Credit Agricole n. 796 intestato a Vitiello Annunziata;
- nel caso di omologa del presente piano ed a fronte del pagamento integrale di tutte le rate previste nel progetto di ristrutturazione del debito, concedere ai sigg.ri Maffei Vitiello con Decreto, il beneficio dell'esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali, per la parte di debito non integralmente soddisfatta dalla presente procedura di ristrutturazione.

Si allega la seguente documentazione:

1. Certificato di matrimonio, residenza e stato di famiglia
2. Nomina Dr. Del Piano
3. Nomina Dr. Lo Sapio
4. Nomina Dr. Moltelo
5. Relazione Organismo di Composizione della Crisi di Nola
6. Contratto di locazione
7. Documentazione medica
8. Doc medica recente
9. Pensione Maffei
10. Pensione Vitiello
11. Autoveicolo
12. finanziamento n. 20037206356919 Findomestic
13. carta findomestic n. 5317
14. finanziamento N. 12533302 DEUTSCHE B
15. finanziamento n. 1852216301 DEUTSCHE
16. carta di credito n. 493511894 DEUTSCHE
17. carta di credito Agos n. 4301528410190001
18. carta AGOS n. 9811

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPuccio

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com

pec: ettoecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

19. Compass Banca spa carta di credito n. 5262 11 410
20. Unicredit spa Carta 2 8937
21. American express carta n. 22005
22. rateizzazione Vitiello
23. CITAZIONE OPPOSIZIONE D.I.
24. 13036495s
25. Decreto ingiuntivo n 13752023 notificato Maffei
26. DI 2114 22
27. ATTO DI INTERVENTO
28. e.c.COMPASS carta n. 53137417610
29. PPT IFIS
30. D.I. IFIS
31. CESSIONE COMPASS Kruk
32. CESSIONE UNICREDIT Kruk
33. cedolino_2025_04
34. 730 2021 MFFLCN51L01F839B
35. 730 2022 MFFLCN51L01F839B
36. 730 2023 MFFLCN51L01F839B
37. 730 2024 MFFLCN51L01F839B
38. CU 2025 MFFLCN51L01F839B
39. CU 2022 VTLNNZ52C60F839K
40. CU 2023 VTLNNZ52C60F839K
41. CU 2024 VTLNNZ52C60F839K
42. CU 2025 VTLNNZ52C60F839K
43. spese per la casa gennaio 2025
44. spese straordinarie
45. spese utenze
46. ADER
47. AK Nordic
48. american express italia srl
49. Kruk Investimenti
50. UNICREDIT GANGE
51. agos 28.1.2021

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPUCCIO

80128 NAPOLI via Domenico Fontana n.21

Tel. 081 5607127 – 6134139 – 5607096 – avv.ettorecappuccio@gmail.com

pec: ettorecappuccio@avvocatinapoli.legalmail.it

- 52. assicurazione
 - 53. mediobanca
 - 54. deutsche bank carta credito 493511
 - 55. bonifico OCC NOLA
 - 56. visure catastali e ispezioni ipotecarie storiche
 - 57. SALDI CC MAFFEI VITIELLO
 - 58. Proforma Studio Cappuccio
 - 59. Compensi OCC
- Con Osservanza
- Nola settembre 2025

LUCIANO MAFFEI
Luciano Maffei

ANNUNZIATA VITIELLO
Annunziata Vitello

Avv. pro. Ettore Cappuccio
Ettore Cappuccio

avv. Daniela Esposito
Daniela Esposito

Firmato digitalmente da: Ettore
Cappuccio
Data: 23/09/2025 15:51:04

Firmato digitalmente da:
Daniela Esposito
Data: 23/09/2025 15:50:16

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

TRIBUNALE DI NOLA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: (dott. Moltelo Antonio)

Debitori: (Maffei Luciano – Vitiello Annunziata)

assistiti da: *Avv. Prof. Ettore Cappuccio – Avv. Daniela Esposito*

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Antonio Moltelo, nato Pomigliano D'Arco il 23.03.1969, C.F.:MLTNTN69C23G812W, domiciliato presso il proprio Studio in Casalnuovo di Napoli – Via Arcora n. 110 Palazzo GE.COS., PEC: antonio.moltelo@legalmail.it iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di NOLA al n. 518/A

premessato che

- I sig.ri **MAFFEI LUCIANO (Medico)**, nato a Napoli il 01/07/1951, residente in Massa di Somma (Na) al viale Cortiello n. 10/57, c.f. MFFLCN51L01F839B e **VITIELLO ANNUNZIATA**, nata a Napoli il 20/03/1952, residente in Massa di Somma (Na) al viale Cortiello n. 10/57, c.f. VTLNNZ52C60F839K, (da ora anche semplicemente "debitori"), hanno depositato in data 20.05.2021 domanda all'O.C.C. "Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Nola", per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII;
- con comunicazione avvenuta a mezzo mail PEC del 23.01.2025 venivo nominato dal Referente O.C.C. "Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Nola" quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII;
- in data 24.01.2025 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti. **(All.1)**

Precisazioni sulla nomina:

Antecedentemente alla mia nomina O.C.C. aveva nominato in data 09.06.2021 il dott. Maurizio del Piano in qualità di Gestore della crisi, il quale accettava l'incarico in data 14.06.2021 per poi rinunciarvi in data 24.04.2023, successivamente veniva nominato il dr. Alfonso Lo Sapio che accettava l'incarico in data 24/05/2023 per poi anch'egli essere sostituito.

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, ai sensi dell'art. art. 11, D.M. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di NOLA;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di NOLA, è stato iscritto al numero progressivo 13, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è

interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che i debitori:

- a) risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e) CCII²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata da tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Massa di Somma;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziale.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con i debitori che hanno fornito chiarimenti sulle cause

dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5. Situazione familiare dei debitori

Si riportano di seguito i dati anagrafici dei debitori sovraindebitati e del loro nucleo familiare che, come risulta dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

Cognome: **MAFFEI**

Nome: **LUCIANO**

Codice Fiscale: **MFFLCN51L01F839B**

Comune di nascita: **NAPOLI**

Data di nascita: **01.07.1951**

Comune di residenza: **MASSA DI SOMMA - Cap: 80040**

Indirizzo di residenza: **VIALE CORTIELLO 10 Lettera:57**

Stato civile: **CONIUGATO**

Impiego: **PENSIONATO**

Cognome: **VITIELLO**

Nome: **ANNUNZIATA**

Codice Fiscale: **VTLNNZ52C60F839K**

Comune di nascita: **NAPOLI**

Data di nascita: **20.03.1952**

Comune di residenza: **MASSA DI SOMMA - Cap: 80040**

Indirizzo di residenza: **VIALE CORTIELLO 10 Lettera:57**

Stato civile: **CONIUGATA**

Impiego: **PENSIONATA**

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dai debitori e dagli Avv.ti Cappuccio ed Esposito a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con i debitori hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento dei Sig.ri Maffei e Vitiello.

Le cause e le circostanze riconducibili all'indebitamento dei coniugi Maffei/Vitiello sono da attribuire ad eventi e circostanze accaduti in epoca non remota, cause che hanno provocato una situazione di squilibrio finanziario provocando nella vita della Sig.ri Maffei/Vitiello il (c.d. shock esogeno).

Episodio che ha segnato la vita della famiglia Maffei fu la perdita del fratello della sig.ra Vitiello, L'arc, vittima di un terribile fatto di sangue che nel 1997 sconvolse gravemente

tutti i membri della famiglia e ne condizionò a lungo le sorti.

I sig.ri Maffei sentirono il dovere di aiutare economicamente la vedova del fratello/cognato, rimasta sola con due bambine piccole e per anni sostennero la moglie dell'architetto – con un assegno mensile di £ 800.000- anche per consentire alle bambine di proseguire gli studi.

I coniugi Maffei non sono mai stati proprietari della casa di abitazione ma hanno sempre vissuto in affitto a San Giorgio a Cremano (dove lui ha svolto la professione medica), dapprima (dal 1978) in via S. Martino n. 101, poi dal 1984 al 2003 in via Mazzini n. 41, dove il proprietario concedeva un contratto per abitazione-studio con un canone iniziale di £ 600.000 mensili per poi pretendere continui aumenti fino ad arrivare alla richiesta di € 1.500,00, pretesa che costrinse i ricorrenti a lasciare quella casa che avevano tanto amato e che era stata progettata dal fratello della signora Vitiello.

Appunto nel 2003 furono costretti a lasciare la casa familiare in quanto le continue pretese del proprietario si andavano ad accumulare con gli impegni economici assunti nei confronti della cognata della signora Vitiello. In quel periodo una cara amica della signora mise a disposizione la sua proprietà in Massa di Somma (Na) al viale Cortiello n. 10/57, appartamento condotto in locazione dapprima con un canone di € 775,00 poi a far data dal 15/07/2016, proprio in considerazione delle già palesi difficoltà economiche in cui la famiglia Maffei si ritrovava, la proprietà accettava di venir incontro ai ricorrenti stipulando l'attuale contratto con un canone mensile ridotto di € 500,00 (durante il periodo del covid la proprietà concesse di non versare il canone per 8/9 mesi consapevole delle gravissime difficoltà economiche in cui versava la famiglia).

Il Dott. Maffei sin dall'età di 24 anni ha sempre sofferto di episodi di _____ come da documentazione medica allegata.

Negli anni è comparso un disagio caratterizzato da sentimenti di demoralizzazione, episodi di _____, con andamento cronico e periodiche recrudescenze.

Il Dott. Maffei è sempre stato seguito da _____ ha assunto nel tempo _____

Nel **2014** veniva ricoverato presso la clinica _____ e trattato con terapia _____ ma senza benefici.

Successivamente nel **2018** al dr. Maffei veniva diagnosticato un disturbo _____ e a partire da questo momento anche la condizione economico-finanziaria complessiva della famiglia iniziò a deteriorarsi sensibilmente, soprattutto aumentavano le spese mediche specialistiche.

Da quando è andato in pensione, a seguito dei problemi di salute della figlia _____ (ancora oggi single e con trascorsi di _____) vi è stato un peggioramento del quadro clinico

Il **12/03/2020** si ricoverava al San Raffaele di Milano per _____ alle _____ e ha seguito un percorso per la gestione _____ che stava dando anche degli ottimi risultati ma in quel periodo scoppiò il covid e così fu costretto ad interrompere le terapie e tornare a casa perché l'ospedale divenne un centro covid.

In data **29/09/2023** gli è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100% ma senza riconoscimento economico e dal **14/03/2025** gli è stato diagnosticato anche ur. _____ (che molto probabilmente influisce sullo stato _____ cui il Dott. Maffei ormai si ritrova).

La situazione reddituale familiare, in una sorta di equilibrio assai precario nonostante i coniugi siano entrambi percettori di un trattamento pensionistico, ha indotto gli stessi, nel corso degli

anni, a rivolgersi sempre più frequentemente, alle società finanziarie al fine di ottenere dei prestiti per far fronte a gravi emergenze, come ad esempio le cure mediche per la figlia , spesso ricoverata e curata per le , le cure mediche per il Dr. Maffei per i motivi sopra esposti, per l'acquisto dell'automobile, per i matrimoni della prima figlia e per il suo sostentamento in America dapprima per studiare e poi per aiutarla ad avviare la sua attuale attività professionale.

E' del gennaio 2025 la notizia del gravissimo incendio che ha colpito la California durante il quale la famiglia Maffei è stata ulteriormente vessata da una nuova tragedia, in quanto , (in quel periodo in Italia per trascorrere con i genitori le festività natalizie) ha perso la casa che conduceva in locazione ed ora vive in un garage con il marito, entrambi disoccupati, causa di ulteriore angoscia per i genitori che non sono nelle condizioni economiche tali da poterli aiutare.

Uno dei primi gravissimi colpi subiti dalla famiglia Maffei vi fu nel 2018, periodo in cui il Banco di Napoli divenne Intesa SanPaolo. Il vecchio Banco di Napoli aveva in essere una convenzione con l'ordine dei medici grazie alla quale concedeva loro uno scoperto di € 40.000,00; quando vi fu il passaggio ad Intesa Sanpaolo, la banca pretese la restituzione immediata dell'intera cifra. Il Dr. Maffei, che nello stesso periodo era anche andato in pensione senza percepire ancora gli arretrati, per rientrare fu costretto a chiedere un finanziamento alla **Findomestic Banca S.p.A.** dell'importo di € 20.355,00 comprensivo di oneri e interessi (finanziamento n. 20037206356919 da restituire mediante n. 96 rate mensili dell'importo di €. 293,20). Findomestic Banca contestualmente rilasciò anche una carta Findomestic (n. *****5317) con un plafond di spesa di € 5.000,00.

Nello stesso anno e per gli stessi motivi (11/7/2018) il dr. Maffei per far fronte alle spese quotidiane contrasse un ulteriore finanziamento N. 12533302, con cessione del quinto della pensione, presso la DEUTSCHE BANK, dell'importo di € 37.536,28 da restituire in n. 120 rate da **€ 420,00.**

Nel mese di febbraio **2020**, al fine di far fronte alle necessità quotidiane della famiglia ed in particolare alle cure ed all'assistenza del marito, la sig.ra Vitiello fu convinta dallo stesso a chiedere un nuovo finanziamento alla Deutsche Bank per l'importo di € 20.250,00, ove Lei risultava garante (finanziamento n. 1852216301 da rimborsare in n. 112 rate mensili dell'importo **di € 245,00** cadauna), Deutsche Bank concedeva al Sig. Maffei anche una carta di credito n. 493511*****894 per un fido di € 2.600,00 ed una rata minima di rimborso € 75,00.

I coniugi Maffei ormai entrati in un vortice vizioso di autoalimentazione dell'esposizione debitoria richiedevano ed ottenevano dalla **Agos Ducato** (oggi Mediobanca) un'apertura di credito (carta di credito ad opzione n. 4301528410190001) con un fido di € 5.000,00 ed un prelievo massimo giornaliero di € 250,00 e poi carta n. *****9811 con un fido di € 3.582,00 ed una rata mensile di € 308,73.

Dalla Compass Banca spa due carte di credito la n. 5262 11** **** *410 con un fido di € 5.000,00 ed una rata di € 247,91 e Carta di credito n. 53137417610 debito oggi ceduta alla KRUK;

Dalla Unicredit spa la Carta **** *2 8937 con un fido di € 3.500,00 ed una rata di € 150,00 ed infine dalla American express la carta n. **** *- 22005 con un fido di € 5.520,00 ed una rata media di € 158,90.

Appare evidenzia la troppa superficialità avuta dagli istituti di credito (esaminata nel capitolo di valutazione del merito creditizio) nel concedere il credito.

Dall'esposizione dei fatti che hanno indotto i ricorrenti all'attuale condizione di sovraindebitamento è inequivocabilmente da escludere la violazione dell'ordinaria diligenza tale da determinare la sussistenza di colpa grave, malafede e frode nell'indebitamento.

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte, le prime cause che hanno provocato una situazione di squilibrio finanziario provocando il (c.d. shock esogeno) nella vita dei ricorrenti, senza dubbio è la malattia che ha colpito il Dr. Maffei e successivamente gli eventi imprevedibili accaduti nel corso degli anni.

Come si evince dalla documentazione depositata dai ricorrenti il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento della famiglia che i debitori devono indispensabilmente pagare con proprie risorse, verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

1.8. Analisi della documentazione prodotta dai debitori

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria dei consumatori Sovraindebitati: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dai debitori, nonché dai riscontri effettuati, la posizione debitoria può individuarsi come segue.

Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive dei sig.ri Maffei/Vitiello vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

ELENCO CREDITORI													
CREDITORE	TITOLO	Ente Creditore	Debitore	Credito	Spese istruttoria e Perizia	Bollo Contratto	Spese Incasso	Assicurazioni e	Interessi	Totale Finanziato	Numero rate e Importo rate	Credito Residuo	Privilegio
ADE RISCOSSIONE	Cartella n. 07120180058561510000 notificata il 28/09/2018;	Comune di Napoli	Maffei	358,93								358,93	Chirografo*
	Cartella n. 07120200012493215000 notificata il 28.02.2020;	Comune di San Giorgio a Cremano	Maffei	96,88								96,88	Chirografo*
	Cartella n. 07120210040804418000 notificata il 21.03.2023;	Comune di Pozzuoli	Maffei	311,13								311,13	Chirografo*
	Cartella n. 07120210030007724000 notificata il 21.03.2023	Prefettura di Caserta	Maffei	666,59								666,59	Chirografo*
	Cartella n. 07120120011224620000 notificata il 07.02.2012; Cartella n. 07120210023164237000 notificata il 21.03.2023;	AdE DP2 Ufficio Territoriale Napoli 3	Maffei	439,32								439,32	Privilegio Generale ex art. 2752 c.c.
AK NORDIC AB	Contratto di Finanziamento n. 1852216301 del 2020 ex (Deutsche Bank)		Maffei Vitiello	20.250,00					7.190,00	27.440,00	112 x 245,00	20.250,00	Chirografo**
DEUTSCHE BANK	Contratto di Finanziamento n. 12533302 del 11.07.2018 (Cessione 1/5 ENPAM)		Maffei	37.536,28					12.863,72	50.400,00	120 x 420,00	37.536,28	Chirografo***
	Carta di Credito n. *****894		Maffei	2.600,00								2.600,00	Chirografo
AMERICAN EXPRESS	Carta di Credito n. *****22005		Maffei	5.520,00								5.520,00	Chirografo
IFIS NPL INVESTING SPA	Contratto di Finanziamento n. 20037206356919 del 08.02.2018 ex Findomestic Banca SPA		Maffei	20.355,00				1.747,20	6.045,00	28.147,20	96 x 293,20	17.826,16	Chirografo****
KRUK ITALIA SRL	Carta di Credito n. *****17610 (ex Compass)		Maffei	5.000,00								5.000,00	Chirografo
	Carta di Credito n. *****2293 (ex Uniredit)		Maffei	3.500,00								3.500,00	Chirografo
MEDIOBANCA CREDIT SOLUTION SPA	Carta di Credito n. *****0001 (ex Agos)		Maffei	5.000,00								5.000,00	Chirografo
	Carta di Credito n. *****9811 (ex Agos)		Maffei	3.582,00								3.582,00	Chirografo
			Totale	105.216,13								82.505,38	
*Trattasi di Sanzioni Amministrative													
**Credito oggetto di Decreto Ingiuntivo n. 1375/2023 Tribunale di Nola													
*** Cessione del 1/5 ENPAM													
****Credito oggetto di Pignoramento ENPAM													

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

Agenzia delle Entrate Riscossione	439,32	Privilegio ex art. 2752c.c.
Agenzia delle Entrate Riscossione	1.433,53	Chirografo
AK NORDIC AB	20.686,20	Chirografo
DEUTSCHE BANK	18.047,57	Chirografo
AMERICAN EXPRESS	5.807,36	Chirografo
IFIS NPL INVESTING	17.826,16	Chirografo
KRUK ITALIA	9.869,25	Chirografo
MEDIOBANCA CREDIT	8.395,99	Chirografo

SPSE DELLA PROCEDURA

Compenso O.C.C	3.468,74	Prededuzione
Avv. Cappuccio/Esposito	3.000,00	Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Pertanto il totale della posizione debitoria dei coniugi Maffai/Vitiello comprensiva delle spese di procedura ammonta ad €. **88.974,12.**

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b CCII).

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Patrimonio Immobiliare

In coniugi Maffei non hanno proprietà immobiliari

Patrimonio Mobiliare

I coniugi Maffei / Vitiello sono titolari di:

- Conto corrente presso la banca Intesa Sanpaolo n. 1000/00008453 cointestato al Dott. Maffei Luciano e Vitiello Annunziata che alla data del 16.09.2025 riporta un saldo di euro 164,56.
- Conto corrente presso la banca Credit Agricole n. 00000000796 intestato alla Sig.ra Vitiello Annunziata che alla data del 16.09.2025 riporta un saldo di €. 427,84.
- Autovettura Nissan X-Trail Targata CR938FV acquistata nel 2004 di proprietà del Dott. Maffei.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro come da tabella che segue:

	stimato	
Valore del patrimonio immobiliare	euro	0,00
Valore del patrimonio mobiliare	euro	592,40
Valore totale del patrimonio	euro	592,40

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

Non ha compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nei 5 anni antecedenti il deposito del ricorso.

d. Contenzioso Giudiziario

E' pendente presso il tribunale di Nola pignoramento presso terzi rge n. 886/2023 dr. Ferraro, prossima udienza fissata per il 25.09.2025 a seguito di decreto ingiuntivo n. 2114/2022 promosso da Banca IFIS NPL spa.

Pende, inoltre, giudizio dinnanzi al tribunale di Nola dr.ssa Napolitano rg 5024/2023 con prossima udienza al 29.09.2025 di opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1375/2023 emesso dal tribunale di Nola in danno di Maffei Luciano e Vitiello Annunziata per la somma di €. 20.686,20, oltre interessi e spese legali liquidate in €. 567,00, 15% per spese forfetarie €. 145,50 per esborsi oltre iva e cpa e di cui in ricorso viene richiesto la revoca.

e. Situazione reddituale dei debitori e del proprio nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate dei debitori, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi Personali dei debitori

MAFFEI LUCIANO				
Periodo Imposta	2021	2022	2023	2024
Modello	730	730	730	C.U.
Reddito Lordo Annuo	41.312,00 €	41.833,00 €	44.082,00 €	45.671,00 €

VITIELLO ANNUNZIATA				
Periodo Imposta	2021	2022	2023	2024
Modello	C.U.	C.U.	C.U.	C.U.
Reddito Lordo Annuo	8.118,00 €	8.323,00 €	9.943,00 €	9.426,00 €

I debitori hanno prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare (allegato):

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	1.050,00
Abbigliamento e Calzature	100,00
Canone di Locazione	500,00
Condominio e Riscaldamento	50,00
Utenze (enel-gas-telefonia-acqua)	371,00
Spese Mediche	500,00
Benzina - Assicurazione - Tassa Possesso	124,00
Tari	45,00
Tassa Ordine Medici	10,00
TOTALE SPESE	2.750,00

Le spese indicate dai ricorrenti, risultano essere coerenti per un nucleo familiare composta da 2 persona.

Tale riscontro si può avere dalle banche dati ufficiali dell'Istat - ultima tabella disponibile pubblicata il 18.10.2023 - il cui prospetto di riepilogo è di seguito riportato, dal quale si evince che la spesa media mensile per un nucleo monofamiliare risulta essere di € **2.815,82**

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in euro						
DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e sucedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
Interventi di ristrutturazione	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
Affitti figurativi	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64

Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Pertanto, avendo attribuito ai debitori un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 3.100,00, detratte le spese per il sostentamento personale e detratte le imposte e tasse che gravano sul reddito percepito, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a circa euro 350,00, che i ricorrenti si impegna a versare mensilmente per 12 mensilità per 7 anni e 6 mesi per un totale di € **31.527,88**.

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione

depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (cartolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro **6.468,74** ed afferiscono a:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Compenso O.C.C. | euro 3.468,74 |
| - Compenso Avv. Cappuccio/Esposito | euro 3.000,00 |

1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta che non è in grado di poter esprimere giudizio essendo i finanziamenti/mutuo contratti in epoca non recente.

Dalle informazioni raccolte non si evidenziano anomalie da parte degli istituti di credito nella valutazione del "merito creditizio" previsto dall'art. 124- bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe essere stato valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria".

1.12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone per tutte le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella tabella sottostante.

Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

IPOTESI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE						
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE						
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito		%	Valore debito	%
		Valore Credito	Riconosciuto	soddisfazione Credito	soddisfatto	Stralcio
Privilegio ex art. 2752 c.c.	Agenzia delle Entrate Riscossione	439,32 €	439,32 €	100,00%	439,32 €	0%
Chirografo	Agenzia delle Entrate Riscossione	1.433,53 €	1.433,53 €	30,00%	430,06 €	-70%
Chirografo	AK NORDIC AB	20.686,20 €	20.686,20 €	30,00%	6.205,86 €	-70%
Chirografo	DEUTSCHE BANCK	18.047,57 €	18.047,57 €	30,00%	5.414,27 €	-70%
Chirografo	AMERICAN EXPRESS	5.807,36 €	5.807,36 €	30,00%	1.742,21 €	-70%
Chirografo	IFIS NPL INVESTING	17.826,16 €	17.826,16 €	30,00%	5.347,85 €	-70%
Chirografo	KRUK ITALIA SRL	9.869,25 €	9.869,25 €	30,00%	2.960,78 €	-70%
Chirografo	MEDIOBANCA CREDIT SOLUTION	8.395,99 €	8.395,99 €	30,00%	2.518,80 €	-70%
Prededuzione	OCC	3.468,74 €	3.468,74 €	100,00%	3.468,74 €	0%
Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	AVV. Cappuccio / Esposito	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%	3.000,00 €	0%
			88.974,12 €		31.527,88 €	

Considerato che il reddito mensile attuale complessivo è di circa euro 3.100,00 e che le spese mensili ammontano a circa euro 2.750,00, i ricorrenti sono in grado di sostenere una rata mensile di €. 350,00 dalla data di omologa del piano di ristrutturazione proposto con il pagamento di 90 rate mensili di cui 89 rate mensili di €. 350,00 per un totale di 31.150,00 e una rata finale di €. 377,88 per un totale da destinare ai creditori di **€. 31.527,88**

Modalità di pagamento

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO			
Prededuzione	Creditore		
	Avv. Cappuccio/Esposito	O.C.C.*	rate
	€ 175,00	€ 175,00	1-17
	€ 25,00	€ 325,00	18
		€ 168,74	19
Totale	€ 3.000,00	€ 3.468,74	
* L'importo dei compensi versato all'OCC per il 50% è riconosciuto in osservanza del disposto dell'art. 71 c. 4 CCII, mentre l'altro 50% viene Accantonato.			
Privilegio generale ex art.2752 c.c.	Creditore		
	Agenzia delle Entrate Riscossione		rate
	€ 181,26		19
	€ 258,06		20
	Totale	€ 439,32	
Creditore			
Chirografo			
		rata	rata
Agenzia delle Entrate Riscossione	91,94 €	20	90
Agenzia delle Entrate Riscossione	5,00 €	21-89	5,38 €
AK NORDIC AB	88,41 €		95,47 €
DEUTSCHE BANCK	77,16 €		83,32 €
IFIS NPL INVESTING	76,22 €		82,30 €
KRUK ITALIA SRL	42,28 €		45,65 €
MEDIOBANCA CREDIT SOLUTION	36,00 €		38,86 €
AMERICAN EXPRESS	24,96 €		26,94 €

1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019, anche la convenienza e gli effetti del Piano di ristrutturazione del debito in alternativa all'ipotesi di apertura di una procedura Liquidazione Controllata.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobile e mobile posseduti dai ricorrenti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

I debitori non posseggono beni immobili da liquidare.

Quale unico bene liquidabile si è considerato la quota del reddito che eccede il minimo necessario per il sostentamento dei debitori e della propria famiglia.

Al fine di determinare la quota di reddito liquidabile ai sensi dell'art. 268 CCII, si è considerato come base di calcolo i redditi futuri del prossimo triennio (pensione attuale Dott. Maffei circa €. 2.450,00 mensili + pensione Sig.ra Vitiello circa 650,00) totale reddito mensile liquidabile €. 3.100,00.

Si è proceduto a determinare la quota di reddito da non comprendere nella liquidazione pari all'assegno sociale aumentato della metà che risulta essere €. 868,41.

Si è determinata la quota di reddito mensile liquidabile (3.100,00 – 868,41) **€. 2.231,59.**

Pur se non richiesto dalla attuale disciplina, si evidenzia che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti risulta essere comunque più vantaggiosa rispetto alla liquidazione del patrimonio in quanto si conseguirebbe l'esdebitazione *che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa* (Relazione illustrativa al CCII, pag. 10), consentendo ai ricorrenti indebitatosi senza colpa grave, di liberarsi *da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.*

Si aggiunge che in caso di apertura della procedura di Liquidazione del Patrimonio, dall'importo liquidato bisognerà detrarre i costi di procedura, il compenso dovuto al Liquidatore che è distinto dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi che per semplicità è uguale al compenso del gestore pari a **€. 3.468,74.**

Al fine di determinare la quota di reddito liquidabile ai sensi dell'art. 268 CCII, dai redditi futuri del prossimo triennio (€. 2.231,59 per 36 mensilità = **€. 80.337,24**), è stato detratto quanto necessario al sostentamento familiare per il medesimo periodo (circa €. 2.750,00 per 36 mensilità = **€. 99.000,00**), di conseguenza **si evince che non c'è attivo liquidabile.** l'importo di reddito liquidabile ex art. 268 CCII è di €.18.662,76.

Di conseguenza si ritiene corretto offrire ai creditori chirografi il 30,00% di soddisfazione del credito.

Vi è da dire infine che tra i creditori dei ricorrenti non vi sono creditori ipotecari, e che i creditori privilegiati verranno soddisfatti al 100% integralmente nel rispetto dell'art. 67 c. 4 CCII.

1.14. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Ciò premesso lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data
Casalnuovo di Napoli data firma

Il Gestore della Crisi
Dott. Antonio Moltelo

Firmato digitalmente da:
ANTONIO MOLTELO
Data: 23/09/2025 18:03:05

ALLEGATI:

1. Certificato di matrimonio, residenza e stato di famiglia
2. Nomina Dr. Del Piano
3. Nomina Dr. Lo Sapio
4. Nomina Dr. Moltelo
5. Relazione Organismo di Composizione della Crisi di Nola
6. Contratto di locazione
7. Documentazione medica
8. Doc medica recente
9. Pensione Maffei
10. Pensione Vitiello
11. Autoveicolo
12. finanziamento n. 20037206356919 Findomestic
13. carta findomestic n. 5317
14. finanziamento N. 12533302 DEUTSCHE B
15. finanziamento n. 1852216301 DEUTSCHE
16. carta di credito n. 493511894 DEUTSCHE
17. carta di credito Agos n. 4301528410190001
18. carta AGOS n. 9811
19. Compass Banca spa carta di credito n. 5262 11 410
20. Unicredit spa Carta 2 8937
21. American express carta n. 22005
22. rateizzazione Vitiello
23. CITAZIONE OPPOSIZIONE D.I.
24. 13036495s
25. Decreto ingiuntivo n 13752023 notificato Maffei
26. DI 2114 22

27. ATTO DI INTERVENTO
28. e.c.COMPASS carta n. 53137417610
29. PPT IFIS
30. D.I. IFIS
31. CESSIONE COMPASS KRUK
32. CESSIONE UNICREDIT KRUK
33. cedolino_2025_04
34. 730 2021 MFFLCN51L01F839B
35. 730 2022 MFFLCN51L01F839B
36. 730 2023 MFFLCN51L01F839B
37. 730 2024 MFFLCN51L01F839B
38. CU 2025 MFFLCN51L01F839B
39. CU 2022 VTLNNZ52C60F839K
40. CU 2023 VTLNNZ52C60F839K
41. CU 2024 VTLNNZ52C60F839K
42. CU 2025 VTLNNZ52C60F839K
43. spese per la casa gennaio 2025
44. spese straordinarie
45. spese utenze
46. ADER
47. AK Nordic
48. american express italia srl
49. Kruk Investimenti
50. UNICREDIT GANGE
51. agos 28.1.2021
52. assicurazione
53. mediobanca
54. deutsche bank carta credito 493511
55. bonifico OCC NOLA
56. visure catastali e ispezioni ipotecarie storiche
57. SALDI CC MAFFEI VITIELLO
58. Proforma Studio Avv. Cappuccio
59. Calcolo compensi O.C.C.

TRIBUNALE DI NOLA

Sezione III Civile

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSULMATORE R.G. 249-1/2025

G.D. - Dott.ssa Rosa Paduano – Gestore - Dott. Antonio Moltelo

INTEGRAZIONE E MODIFICHE RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

PREMESSA

- In data 23.01.2025 il Referente dell'O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti di Nola, designava il sottoscritto Dr. Antonio Moltelo quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII nella procedura di ristrutturazione dei Debiti del Consumatore dei Sig.ri Maffei Luciano e Vitiello Annunziata;
- Il 25.09.2025 è stato depositato Ricorso per Ristrutturazione dei Debiti Del Consumatore.
- Con decreto del 10.10.2025 il Giudice Designato Dott.ssa Rosa Paduano, rilevava la necessità di integrare la relazione particolareggiata in merito alle seguenti specificazioni:

1) documenti l'OCC l'avvenuta comunicazione di cui all'art.68 comma 4 CCII;

2) esponga l'OCC le valutazioni richieste ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.: deve evidenziarsi che , sul punto, la relazione depositata risulta generica, avendo il gestore dichiarato a pag. 8 che “appare evidenza la troppa superficialità avuta dagli istituti di credito (esaminata nel capitolo di valutazione del merito creditizio) nel concedere il credito”, per poi dichiarare a pag. 14 “In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta che non è in grado di poter esprimere giudizio essendo i finanziamenti/mutuo contratti in epoca non recente”;

3) individui distintamente le masse attive e passive dei debitori in applicazione dell'art. 66 CCII a tenore del quale “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.... Le masse attive e passive rimangono distinte”;

4) con particolare riguardo alle masse attive, chiarisca il reddito netto percepito dai debitori, includendo nel reddito netto le somme decurtate attualmente per cessioni/deleghe/pignoramenti attualmente in corso, suscettibili di sospensione all'esito dell'apertura della procedura;

5) con riferimento alla determinazione delle spese di mantenimento e alla valutazione della convenienza della presente procedura rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, appare necessario che il gestore si attenga ai seguenti criteri: al fine di determinare la quota di reddito non liquidabile nell'alternativa della liquidazione controllata, dovranno considerarsi le disposizioni rilevanti in materia di liquidazione controllata e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (artt. 268 comma 4 e 286 comma 2 CCII), occorrendo infatti, effettuare un necessario temperamento tra le ragioni dei creditori e quelle dei ricorrenti e del loro nucleo familiare, per cui l'importo minimo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata (e strumentale anche alla valutazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria) andrà determinato

partendo dalla soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dai ricorrenti e valutato il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. , la situazione familiare complessiva e le deduzioni dei ricorrenti, determinarne l'importo. Solo successivamente a tale quantificazione, potrà correttamente procedersi alla valutazione della convenienza della procedura rispetto all'alternativa liquidatoria.

CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI

a) In merito al primo punto, il sottoscritto Gestore riferisce che antecedentemente alla mia nomina, L' O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti di Nola, aveva nominato in data 09.06.2021 il dott. Maurizio Del Piano, il quale accettava l'incarico in data 14.06.2021 per poi rinunciarvi in data 24.04.2023 per motivi personali. Successivamente veniva nominato il dr. Alfonso Lo Sapio che accettava l'incarico in data 24.05.2023 per poi anch'egli rinunciarvi a gennaio 2025.

Il sottoscritto ha ritenuto per inteso che le comunicazioni ex art. 68 comma 4 CCII erano già state effettuate dal Dott. Del Piano in considerazione dell'incarico conferitogli a giugno del 2021 rinunciato poi ad aprile del 2023.

Pertanto, considerato il notevole lasso di tempo decorso dalla data dell'incarico conferito al dott. Del Piano alla data di rinuncia, il sottoscritto Gestore ha provveduto ad inviare immediatamente a tutti i creditori la richiesta di precisazione del credito **(All.1)** ritenendo l'adempimento ex art. 68 comma 4 già effettuato.

b) Per quanto riguarda le specificazioni richieste dal G.D. al punto secondo in merito alle valutazioni richieste ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII, il sottoscritto Gestore precisa che quanto indicato a pag. 8 della relazione deve intendersi un refuso.

Precisa e conferma quanto dichiarato a pagina 14 della relazione: **"lo scrivente rappresenta che non avendo tutta la documentazione contrattuale e essendo i finanziamenti/mutuo contratti in epoca non recente non è in grado di poter esprimere giudizio in merito"**.

c) In riferimento alla distinzione delle masse attive e passive dei debitori in applicazione dell'art. 66 CCII si dettaglia quanto segue:

Massa Passiva

Creditori – VITIELLO ANNUNZIATA

ELENCO CREDITORI - VITIELLO ANNUNZIATA													
CREDITORE	TITOLO	Ente Creditore	Debitore	Credito	Spese istruttoria e Perizia	Bollo Contratto	Spese Incasso	Assicurazione e	Interessi	Totale Finanziato	Numero rate e Importo rate	Credito Residuo	Privilegio
AK NORDIC AB	Contratto di Finanziamento n. 1852216301 del 2020 ex (Deutsche Bank)		VITIELLO	20.250,00					7.190,00	27.440,00	112 x 245,00	20.686,20	Chirografo**
			Totale	20.250,00								20.686,20	
**Credito oggetto di Decreto Ingiuntivo n. 1375/2023 Tribunale di Nola													

Si precisa che la Sig.ra Vitiello Annunziata risulta essere garante in solido del finanziamento contratto dal Dott. Maffei con Deutsche Bank poi ceduto a AK Nordic AB

Creditori – MAFFEI LUCIANO

ELENCO CREDITORI - MAFFEI LUCIANO													
CREDITORE	TITOLO	Ente Creditore	Debitore	Credito	Spese istruttoria e Perizia	Bollo Contratto	Spese Incasso	Assicurazioni e	Interessi	Totale Finanziato	Numero rate e Importo rate	Credito Residuo	Privilegio
AdE RISCOSSIONE	Cartella n. 07120180058561510000 notificata il 28/09/2018;	Comune di Napoli	Maffei	358,93								358,93	Chirografo*
	Cartella n. 07120200012493215000 notificata il 28.02.2020;	Comune di San Giorgio a Cremano	Maffei	96,88								96,88	Chirografo*
	Cartella n. 07120210040804418000 notificata il 21.03.2023;	Comune di Pozzuoli	Maffei	311,13								311,13	Chirografo*
	Cartella n. 07120210030007724000 notificata il 21.03.2023	Prefettura di Caserta	Maffei	666,59								666,59	Chirografo*
	Cartella n. 07120120011224620000 notificata il 07.02.2012; Cartella n. 07120210023164237000 notificata il 21.03.2023;	AdE DP2 Ufficio Territoriale Napoli 3	Maffei	439,32								439,32	Privilegio Generale ex art. 2752 c.c.
AK NORDIC AB	Contratto di Finanziamento n. 1852216301 del 2020 ex (Deutsche Bank)		Maffei	20.250,00					7.190,00	27.440,00	112 x 245,00	20.686,20	Chirografo**
DEUTSCHE BANCK	Contratto di Finanziamento n. 12533302 del 11.07.2018 (Cessione 1/5 ENPAM)		Maffei	37.536,28					12.863,72	50.400,00	120 x 420,00	15.120,00	Chirografo***
	Carta di Credito n. *****894		Maffei	2.600,00								2.927,57	Chirografo
AMERICAN EXPRESS	Carta di Credito n. *****22005		Maffei	5.520,00								5.807,36	Chirografo
IFIS NPL INVESTING SPA	Contratto di Finanziamento n. 20037206356919 del 08.02.2018 ex Findomestic Banca SPA		Maffei	20.355,00				1.747,20	6.045,00	28.147,20	96 x 293,20	17.826,16	Chirografo****
KRUK ITALIA SRL	Carta di Credito n. *****17610 (ex Compass)		Maffei	5.000,00								5.816,93	Chirografo
	Carta di Credito n. *****2293 (ex Unicredit)		Maffei	3.500,00								4.052,32	Chirografo
MEDIOBANCA CREDIT SOLUTION SPA	Carta di Credito n. *****0001 (ex Agos)		Maffei	5.000,00								5.314,45	Chirografo
	Carta di Credito n. *****9811 (ex Agos)		Maffei	3.582,00								3.081,54	Chirografo
			Totale	105.216,13								82.505,38	
*Trattasi di Sanzioni Amministrative													
**Credito oggetto di Decreto Ingiuntivo n. 1375/2023 Tribunale di Nola													
*** Cessione del 1/5 ENPAM													
****Credito oggetto di Pignoramento ENPAM													

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

Agenzia delle Entrate Riscossione	439,32	Privilegio ex art. 2752c.c.	Debitore
Agenzia delle Entrate Riscossione	1.433,53	Chirografo	Maffei
AK NORDIC AB	20.686,20	Chirografo	Maffei - Vitiello (garante)
DEUTSCHE BANK	18.047,57	Chirografo	Maffei
AMERICAN EXPRESS	5.807,36	Chirografo	Maffei
IFIS NPL INVESTING	17.826,16	Chirografo	Maffei
KRUK ITALIA	9.869,25	Chirografo	Maffei
MEDIOBANCA CREDIT	8.395,99	Chirografo	Maffei
Totale	82.505,38		

SPSE DELLA PROCEDURA

Compenso O.C.C	3.468,74	Prededuzione
Avv. Cappuccio/Esposito	3.000,00	Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Pertanto il totale della posizione debitoria dei coniugi Maffei/Vitiello comprensiva delle spese di procedura ammonta ad **€ 88.974,12**.

d) La situazione reddituale dei debitori viene di seguito dettagliata, con particolare riferimento al reddito netto percepito vengono specificate le somme attualmente oggetto di cessione/deleghe/pignoramenti in corso.

MAFFEI LUCIANO				
Periodo Imposta	2021	2022	2023	2024
Modello	730	730	730	C.U.
Reddito Lordo Annuo	41.312,00 €	41.833,00 €	44.082,00 €	45.671,00 €

Il Sig. Maffei Luciano attualmente percepisce una pensione ENPAM al netto delle cessioni/deleghe/pignoramenti di **€. 1.903,83. (All.2)**

Le cessioni/deleghe/pignoramenti che gravano sulla pensione del Sig. Maffei ammontano ad **€. 728,35** (€. 420,00 cessione quinto Deutsche Bank + €. 308,35 pignoramento Banca IFIS).

VITIELLO ANNUNZIATA				
Periodo Imposta	2021	2022	2023	2024
Modello	C.U.	C.U.	C.U.	C.U.
Reddito Lordo Annuo	8.118,00 €	8.323,00 €	9.943,00 €	9.426,00 €

La Sig.ra Vitiello Annunziata attualmente percepisce una pensione INPS di **€. 694,52**, sulla quale non gravano cessioni/deleghe/pignoramenti. **(All.3)**

e) I debitori hanno prodotto documentazione ed un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare.

Si evidenzia che la spesa medica inserita all'interno del dettaglio spese risulta essere rilevante in quanto il Dott. Maffei affetto da invalidità **(all.4)** al 100% ai sensi dell'art 4 L. 104 del 05.02.1992 portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3), necessita di continua assistenza medica e terapia farmacologica.

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	1.050,00
Abbigliamento e Calzature	100,00
Canone di Locazione	500,00
Condominio e Riscaldamento	50,00
Utenze (enel-gas-telefonia-acqua)	371,00
Spese Mediche	500,00
Benzina - Assicurazione - Tassa Possesso	124,00
Tari	45,00
Tassa Ordine Medici	10,00
TOTALE SPESE	2.750,00

Le spese indicate dai ricorrenti, risultano essere coerenti per un nucleo familiare composta da 2 persona.

Tale riscontro si può avere dalle banche dati ufficiali **dell'Istat - ultima tabella disponibile pubblicata il 18.10.2023** - il cui prospetto di riepilogo è di seguito riportato, dal quale si evince che la spesa media mensile per un nucleo monofamiliare risulta essere di **€. 2.815,82**.

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in euro						
DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
Interventi di ristrutturazione	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
Affitti figurativi	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64
(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.						
- Dato statisticamente non significativo.						

Reddito disponibile

Il reddito attualmente disponibile da parte dei sovraindebitati al netto delle cessioni/deleghe/pignoramenti che gravano sulla pensione del Sig. Maffei risulta essere di (1. 903,83 + 694,52) = **€. 2.598,35**.

Va quindi evidenziato che, nella valutazione delle ragioni dell'incapacità degli istanti di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo importante assumono le necessità familiari qui intese come spese necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno in futuro scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia.

Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019, anche la convenienza e gli effetti del Piano di ristrutturazione del debito in alternativa all'ipotesi di apertura di una procedura Liquidazione Controllata.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobile e mobile posseduti dai ricorrenti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

I debitori non posseggono beni immobili da liquidare.

L'autovettura Nissan X-Trail Tg. CR938FV acquistata nel 2004 viene esclusa da un eventuale procedura di liquidazione in quanto il valore commerciale non è significativo.

Ai fini del calcolo dell'importo minimo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata, così come previsto dall'art. 283 c. 2 CCII, l'importo dell'assegno sociale per il 2025 è pari a euro 538,68 x 13 mensilità = euro 7.002,84.

Tale importo aumentato della metà deve essere moltiplicato per il parametro corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza Isee di cui all'allegato 1, d.p.c.m. del 5/12/13 n. 159, e più precisamente pari a:

1 componente della famiglia	parametro: 1
2 componenti della famiglia	parametro: 1,57
3 componenti della famiglia	parametro: 2,04
4 componenti della famiglia	parametro: 2,46
5 componenti della famiglia	parametro: 2,85.

Sono previste anche le seguenti maggiorazioni:

0,35 - per ogni ulteriore componente;

0,5 - per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;

0,2 - in caso di nuclei familiari con tre figli;

0,35 - in caso di nuclei familiari con quattro figli;

0,5 - in caso di nuclei familiari con almeno cinque figli;

0,2 - per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

1 - se tra i componenti della famiglia è presente un soggetto ricoverato in ambiente residenziale a ciclo continuativo (es. ospitato in RSA o strutture per disabili) che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.

Nel caso in esame di due componenti del nucleo familiare si avrebbe:

euro $7.002,84 \times 1,5 \times 1,57 =$ euro 16.491,68

Solo oltre tale soglia è considerato sussistente un reddito disponibile per pagare terzi creditori.

Si è dunque proceduto a determinare la quota di reddito da non comprendere nella liquidazione pari €. 16.491,68/13 = **€. 1.268,59**

Si è determinata la quota di reddito netto mensile liquidabile sottraendo dal reddito netto disponibile la quota di reddito da non comprendere nella eventuale Liquidazione Controllata (2.598,35 – 1.268,59) pari ad **€. 1.329,76**.

Al fine di determinare la quota di reddito liquidabile ai sensi dell'art. 268 CCII, dai redditi futuri del prossimo triennio (€. 1.329,76 per 36 mensilità = **€. 47.871,36**), è stato detratto quanto necessario al sostentamento familiare per il medesimo periodo (circa €. 2.750,00 per 36 mensilità = **€. 99.000,00**), di conseguenza **si evince che non c'è attivo liquidabile**.

Si aggiunge che in caso di apertura di un eventuale procedura di Liquidazione del Patrimonio, dall'importo liquidato bisognerà detrarre i costi di procedura, il compenso dovuto al Liquidatore che è distinto dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi che per semplicità è uguale al compenso del gestore pari a **€. 3.468,74**.

Pur se non richiesto dalla attuale disciplina, si evidenzia che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti risulta essere comunque più vantaggiosa rispetto alla liquidazione del patrimonio in quanto si conseguirebbe *l'esdebitazione che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa* (Relazione illustrativa al CCII, pag. 10), consentendo ai ricorrenti indebitatosi senza colpa grave, di liberarsi *da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura*.

Vi è da dire infine che tra i creditori dei ricorrenti non vi sono creditori ipotecari, e che i creditori privilegiati verranno soddisfatti al 100% integralmente nel rispetto dell'art. 67 c. 4 CCII, mentre ai creditori chirografari viene offerto il 30% del credito vantato.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Antonio Moltelo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola n. 518/A e al Registro dei Revisori Contabili n. 132964,

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti.

Con reverenti ossequi.

Casalnuovo di Napoli, data firma

Organismo di Composizione della Crisi
Dott. Antonio Moltelo

TRIBUNALE DI NOLA

Sezione III Civile

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSULMATORE R.G. 249-1/2025

G.D. - Dott.ssa Rosa Paduano – Gestore - Dott. Antonio Moltelo

**INTEGRAZIONE E MODIFICHE
RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI**

PREMESSA

- In data 23.01.2025 il Referente dell'O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti di Nola, designava il sottoscritto Dr. Antonio Moltelo quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII nella procedura di ristrutturazione dei Debiti del Consumatore dei Sig.ri Maffei Luciano e Vitiello Annunziata;
- Il 25.09.2025 è stato depositato Ricorso per Ristrutturazione dei Debiti Del Consumatore.
- Con decreto del 10.10.2025 il Giudice Delegato Dott.ssa Rosa Paduano, rilevava la necessità di integrare la relazione particolareggiata in merito alle seguenti specificazioni:
- Con decreto del 18.11.2025 il Giudice Delegato Dott.ssa Rosa Paduano, rileva la necessità che la relazione resa il 28.10.2025 sia nuovamente integrata:
 - 1) con particolare riguardo alle masse attive, chiarisca il reddito netto percepito dai debitori, includendo nel reddito netto le somme decurtate attualmente per cessioni/deleghe/pignoramenti attualmente in corso, suscettibili di sospensione all'esito dell'apertura della procedura;
 - 2) con riferimento alla determinazione delle spese di mantenimento e alla valutazione della convenienza della presente procedura rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, appare necessario che il gestore si attenga ai seguenti criteri : al fine di determinare la quota di reddito non liquidabile nell'alternativa della liquidazione controllata, dovranno considerarsi le disposizioni rilevanti in materia di liquidazione controllata e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (artt. 268 comma 4 e 286 comma 2 CCII), occorrendo infatti, effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle dei ricorrenti e del loro nucleo familiare, per cui l'importo minimo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata (e strumentale anche alla valutazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria) andrà determinato partendo dalla soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dai ricorrenti e valutato il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c., la situazione familiare complessiva e le deduzioni dei ricorrenti, determinarne l'importo. Solo successivamente a tale quantificazione, potrà correttamente procedersi alla valutazione della convenienza della procedura rispetto all'alternativa liquidatoria

CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI

a) La situazione reddituale dei debitori viene di seguito dettagliata, con particolare riferimento al reddito netto percepito vengono specificate le somme attualmente oggetto di cessione/deleghe/pignoramenti in corso.

MAFFEI LUCIANO				
Periodo Imposta	2021	2022	2023	2024
Modello	730	730	730	C.U.
Reddito Lordo Annuo	41.312,00 €	41.833,00 €	44.082,00 €	45.671,00 €

Il Sig. Maffei Luciano attualmente percepisce una pensione ENPAM a lordo delle cessioni/deleghe/pignoramenti di €. 2.632,18. (All.2)

Le cessioni/deleghe/pignoramenti che gravano sulla pensione del Sig. Maffei ammontano ad €. 728,35 (€. 420,00 cessione quinto Deutsche Bank + €. 308,35 pignoramento Banca IFIS).

VITIELLO ANNUNZIATA				
Periodo Imposta	2021	2022	2023	2024
Modello	C.U.	C.U.	C.U.	C.U.
Reddito Lordo Annuo	8.118,00 €	8.323,00 €	9.943,00 €	9.426,00 €

La Sig.ra Vitiello Annunziata attualmente percepisce una pensione INPS di €. 694,52, sulla quale non gravano cessioni/deleghe/pignoramenti. (All.3)

b) I debitori hanno prodotto documentazione ed un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare.

Si evidenzia che la spesa medica inserita all'interno del dettaglio spese risulta essere rilevante in quanto il Dott. Maffei affetto da invalidità (all.4) al 100% ai sensi dell'art 4 L. 104 del 05.02.1992 portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3), necessita di continua assistenza medica e terapia farmacologica.

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	1.050,00
Abbigliamento e Calzature	100,00
Canone di Locazione	500,00
Condominio e Riscaldamento	50,00
Utenze (enel-gas-telefonia-acqua)	371,00
Spese Mediche	500,00
Benzina - Assicurazione - Tassa Possesso	124,00
Tari	45,00
Tassa Ordine Medici	10,00
TOTALE SPESE	2.750,00

Le spese indicate dai ricorrenti, risultano essere coerenti per un nucleo familiare composta da 2 persona.

Tale riscontro si può avere dalle banche dati ufficiali **dell'Istat - ultima tabella disponibile pubblicata il 18.10.2023** - il cui prospetto di riepilogo è di seguito riportato, dal quale si evince che la spesa media mensile per un nucleo monofamiliare risulta essere di **€. 2.815,82**.

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in euro						
DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
Interventi di ristrutturazione	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
Affitti figurativi	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64
(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.						
- Dato statisticamente non significativo.						

Reddito disponibile

Il reddito attualmente disponibile da parte dei sovraindebitati a lordo delle cessioni/deleghe/pignoramenti che gravano sulla pensione del Sig. Maffei risulta essere di $(2.632,18 + 694,52) = \text{€ } 3.326,70$.

Va quindi evidenziato che, nella valutazione delle ragioni dell'incapacità degli istanti di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo importante assumono le necessità familiari qui intese come

spese necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno in futuro scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia.

Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019, anche la convenienza e gli effetti del Piano di ristrutturazione del debito in alternativa all'ipotesi di apertura di una procedura Liquidazione Controllata.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobile e mobile posseduti dai ricorrenti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

I debitori non posseggono beni immobili da liquidare.

L'autovettura Nissan X-Trail Tg. CR938FV acquistata nel 2004 viene esclusa da un eventuale procedura di liquidazione in quanto il valore commerciale non è significativo.

Ai fini del calcolo dell'importo minimo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata, così come previsto dall'art. 283 c. 2 CCII, l'importo dell'assegno sociale per il 2025 è pari a euro 538,68 x 13 mensilità = euro 7.002,84.

Tale importo aumentato della metà deve essere moltiplicato per il parametro corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza Isee di cui all'allegato 1, d.p.c.m. del 5/12/13 n. 159, e più precisamente pari a:

1 componente della famiglia	parametro: 1
2 componenti della famiglia	parametro: 1,57
3 componenti della famiglia	parametro: 2,04
4 componenti della famiglia	parametro: 2,46
5 componenti della famiglia	parametro: 2,85.

Sono previste anche le seguenti maggiorazioni:

0,35 - per ogni ulteriore componente;

0,5 - per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;

0,2 - in caso di nuclei familiari con tre figli;

0,35 - in caso di nuclei familiari con quattro figli;

0,5 - in caso di nuclei familiari con almeno cinque figli;

0,2 - per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

1 - se tra i componenti della famiglia è presente un soggetto ricoverato in ambiente residenziale a ciclo continuativo (es. ospitato in RSA o strutture per disabili) che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.

Nel caso in esame di due componenti del nucleo familiare si avrebbe:

euro $7.002,84 \times 1,5 \times 1,57 =$ euro 16.491,68

Solo oltre tale soglia è considerato sussistente un reddito disponibile per pagare terzi creditori.

Si è dunque proceduto a determinare la quota di reddito da non comprendere nella liquidazione pari €. 16.491,68/13 = **€. 1.268,59**

Si procede dunque a determinata la quota di reddito netto mensile liquidabile sottraendo dal reddito netto disponibile la quota di reddito da non comprendere nella eventuale Liquidazione Controllata (3.326,70 – 1.268,59) pari ad **€. 2.058,11**.

Individuata la quota di reddito liquidabile ai sensi dell'art. 268 CCII dai redditi futuri del prossimo triennio si è determinato il valore complessivo in ipotesi di Liquidazione Controllata pari a **€. 74.091,96** (€. 2.058,11 per 36 mensilità).

Il gestore, contestualizzata la situazione familiare dei sovraindebitati ed in particolare la condizione di salute del Dott. Maffei, () con comportamenti) che lo inducono a sottoporsi a continue visite specialistiche con conseguente assunzione di farmaci e per tanto con spese mediche mensile fluttuanti e mai definite, ritiene che il valore più congruo da prendere in considerazione rispetto alle spese di mantenimento del nucleo familiare risulta essere l'importo di **€. 2.750,00**.

Pertanto, in ipotesi di alternativa liquidatoria l'ammontare delle spese familiari pari ad **€. 99.000,00** (€. 2.750,00 per 36 mensilità) risulterebbero superiori all'ammontare dell'importo liquidabile di **€. 74.091,96**.

Il sottoscritto gestore, ritiene pertanto che il piano di ristrutturazione del debito presentato dai sovraindebitati risulta più conveniente dell'alternativa liquidatoria.

Infatti in caso di omologa con il piano di ristrutturazione viene offerto ai creditori l'importo di **€. 31.527,88 in 90 rate mensili**. (89 rate x 350,00 e una rata finale di 377,88).

Si aggiunge che in caso di apertura di un eventuale procedura di Liquidazione del Patrimonio, dall'importo liquidato bisognerà detrarre i costi di procedura, il compenso dovuto al Liquidatore che è distinto dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi che per semplicità è uguale al compenso del gestore pari a **€. 3.468,74**.

Pur se non richiesto dalla attuale disciplina, si evidenzia che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti risulta essere comunque più vantaggiosa rispetto alla liquidazione del patrimonio in quanto si conseguirebbe l'esdebitazione che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa (Relazione illustrativa al CCII, pag. 10), consentendo ai ricorrenti indebitatosi senza colpa grave, di liberarsi da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.

Vi è da dire infine che tra i creditori dei ricorrenti non vi sono creditori ipotecari, e che i creditori privilegiati verranno soddisfatti al 100% integralmente nel rispetto dell'art. 67 c. 4 CCII, mentre ai creditori chirografari viene offerto il 30% del credito vantato.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Antonio Moltelo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola n. 518/A e al Registro dei Revisori Contabili n. 132964,

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti.

Con reverenti ossequi.

Casalnuovo di Napoli, data firma

Il Gestore
Dott. Antonio Moltelo

TRIBUNALE DI NOLA**II SEZIONE CIVILE****UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI****PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 249-1/2025**

Il Giudice Designato, letti gli atti e le integrazioni documentali, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70****CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 25.09.2025 da **MAFFEI LUCIANO**, nato a Napoli il 01/07/1951, residente in Massa di Somma (Na) al viale Cortiello n. 10/57, c.f. MFFLCN51L01F839B e **VITIELLO ANNUNZIATA**, nata a Napoli il 20/03/1952, residente in Massa di Somma (Na) al viale Cortiello n. 10/57, c.f. VTLNNZ52C60F839K, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Ettore Cappuccio e dall'Avv. Daniela Esposito, presso i quali elettivamente domiciliano in Napoli (NA) alla Via Domenico Fontana n. 21, in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi dott. Antonio Moltelo;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Massa di Somma;

rilevato che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del capo II del CCIP"*: nel caso specifico gli istanti sono conviventi e parte dell'indebitamento ha una origine comune;

rilevato che le parti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, essendo entrambi pensionati e la debitoria di natura consumeristica;

rilevato, altresì, che le parti ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stata esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato



dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, di carattere familiare e sanitario, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della famiglia (pag. 63-9 relazione gestore in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che entrambi i ricorrenti sono pensionati, percepiscono un reddito complessivo, al lordo delle cessioni / deleghe del quinto della pensione di euro 3.326,70, sono privi di patrimonio mobiliare rilevante e titolari di un bene mobile registrati di modico valore, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 88.974,12 (al lordo del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 2.750,00;

preso atto che il piano prevede la soddisfazione del 100% dei crediti prededucibili e privilegiati e la soddisfazione nella percentuale del 30% dei crediti chirografari mediante il pagamento di rate mensili dell'importo di euro 350,00 per circa 90 rate;

preso atto dell'assenza di valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B., in ragione della carenza documentale;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;



- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

su richiesta dei debitori e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI 1) il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento in quanto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità; 2) al fine di conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento la sospensione delle cessioni del quinto /delegazioni di pagamento attualmente attive sulle pensioni dei debitori

DISPONE

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 27.11.2025

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano

